



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di cassazione**

**Terza Sezione civile**  
**Udienza pubblica del 25 settembre 2023**  
**Ricorso R.G. 28729/20 n. 3 del Ruolo**

**Memorie ex art. 378 c.p.c.**

**IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE**

***Letti gli atti;***

premessi che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le proprie conclusioni scritte

***osserva***

Il collegio della Terza sezione civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza rilevando la *"novità della questione di diritto"* riguardante l'interpretazione del nuovo art. 372 c.p.c., il cui secondo comma, modificato dall'art. 3 comma 27 lett. h) del d.lgs. 149/22 (c.d. *"riforma Cartabia"*), ha eliminato l'obbligo di notificare l'elenco dei documenti relativi alla ammissibilità del ricorso, ma ha al contempo fissato un termine entro il quale dover procedere al loro deposito, ossia *"fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio"*.

Il collegio della Terza sezione civile ha già risolto il problema dell'applicabilità *ratione temporis* della nuova norma, evidenziando la sussistenza di tutti i presupposti per



l'operatività della nuova norma alla luce della disciplina transitoria fissata dall'art. 35 comma 7 del d.lgs. 149/22: giudizio introdotto con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023, con udienza o adunanza non ancora fissata a tale data.

La questione ha rilevanza concreta nella controversia in esame perché la Regione XX ha presentato ricorso per cassazione sulla base di procura speciale alle liti rilasciata dal Presidente della Giunta in via d'urgenza salva successiva ratifica della Giunta Regionale, che è stata depositata il 23 marzo 2023, a fronte di adunanza camerale fissata per il giorno 3 aprile 2023. Dunque, premesso che il potere di deliberare le liti attive e passive spetta alla Giunta regionale, il termine di quindici giorni di cui al nuovo art. 372 comma 2 c.p.c. non risulta essere stato rispettato.

Orbene, la violazione di questo termine deve ritenersi conduca alla inammissibilità del ricorso.

La novità introdotta dalla "riforma Cartabia" è sostanziale: mentre prima occorreva solo rispettare l'onere di notificare l'elenco dei documenti alla controparte, laddove il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso era consentito sino all'udienza di discussione (giurisprudenza pacifica: Cass. 15350/00, Cass. 5066/97, Cass. 3279/84 e Cass. SU 3279/84, queste ultime due riguardanti il caso di deposito di ratifica di procura alle liti emessa da organo incompetente di un ente locale), oggi appunto occorre provvedere al deposito di tali documenti entro un termine fissato in modo esplicito dalla legge.

La notifica dell'elenco non è più necessaria ma lo è questo deposito tempestivo. Ciò significa che la notifica, nella specie effettuata, non può supplire al deposito tardivo, pena l'abrogazione tacita e la totale neutralizzazione di una specifica e puntuale modifica normativa.

Né vale l'obiezione che non vi è un'espressa indicazione di una decadenza nel nuovo disposto dell'art. 372 comma 2 c.p.c., in quanto l'intero art. 372 c.p.c. si iscrive in una logica di tempestività a pena di inammissibilità delle produzioni documentali, prevedendo una deroga temporale alle decadenze fissate dall'art. 369 c.p.c., deroga



appunto ammessa ma nel rispetto degli adempimenti e dei termini fissati dall'art. 372 c.p.c. La perentorietà del termine di cui al novellato art. 372 comma 2 c.p.c. è, dunque, sottesa al sistema complessivo, fondato su chiare decadenze temporali. Si può evitare in via eccezionale la decadenza (improcedibilità) prevista dall'art. 369 comma 2 n. 3) c.p.c. per il mancato deposito di valida procura speciale alle liti, ma resta la necessità di rispettare il termine introdotto dal nuovo art. 372 comma 2 c.p.c.

Per completezza va aggiunto che nemmeno potrebbe farsi riferimento alla efficacia sanante retroattiva della ratifica e al meccanismo delineato dall'art. 182 comma 2 c.p.c., per la semplice ragione che tale norma, che appunto consente la sanatoria dei vizi di nullità della procura alle liti, non opera nel giudizio di legittimità, non essendo “*... compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo.*” (vedi da ultimo Cass. 938/23; in questi medesimi sensi Cass. 34867/22 e Cass. 1255/18).

Da qui l'inammissibilità del ricorso per cassazione spiegato dalla Regione XX.

Il rappresentante della Procura generale

Per queste ragioni

chiede che la Corte dichiari inammissibile il presente ricorso per cassazione.

Roma, 4 settembre 2023

Il sostituto Procuratore generale

Alessandro Pepe

